

All. b' DELIB. DI CC COMM M. 15 del 18/04/23



CITTA' DI NOVI LIGURE
(Provincia di Alessandria)

IL PRESIDENTE
F.P. *Ponzo*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.D. *Gaballe P.G.*

per copia conforme
IL SEGRETARIO GENERALE



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

(TARI)

**Allegato alla Deliberazione
del Consiglio Comunale**

n. *15* del *18-04-23*

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	- 3 -
Art. 2 - Presupposto	- 3 -
Art. 3 - Definizione di rifiuto	- 3 -
Art. 4 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	- 3 -
Art. 5 - Determinazione della superficie tassabile e dichiarazione	- 4 -
Art. 6 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	- 5 -
Art. 7 - Disciplina per la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta delle utenze non domestiche (ex art.16 modificato col 116/20)	- 6 -
Art. 8 – Soggetti passivi del tributo.....	- 7 -
Art. 9 - Determinazione della tariffa del tributo.....	- 7 -
Art. 10 - Piano finanziario	- 8 -
Art. 11 - Classificazione delle utenze non domestiche	- 8 -
Art. 12 - Occupanti le utenze domestiche	- 9 -
Art. 13 - Obbligazione tributaria	- 10 -
Art. 14 - Mancato svolgimento del servizio	- 10 -
Art. 15 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	- 10 -
Art. 16 – Riduzioni per le utenze non domestiche.....	- 11 -
Art. 17 - Cumulo riduzioni	- 12 -
Art. 18 - Tributo giornaliero	- 12 -
Art. 19 - Tributo provinciale.....	- 13 -
Art. 20 - Riscossione.....	- 13 -
Art. 21 - Rimborsi e compensazioni	- 13 -
Art. 22 - Funzionario Responsabile	- 14 -
Art. 23 - Verifiche ed accertamenti.....	- 14 -
Art. 24 - Sanzioni ed interessi	- 15 -
Art. 25 - Accertamento con adesione	- 15 -
Art. 26 - Riscossione coattiva	- 15 -
Art. 27 - Importi minimi	- 16 -
Art. 28 - Sospensione e dilazione di pagamento	- 16 -
Art. 29 - Trattamento dei dati personali	- 16 -
Art. 30 - Norma di rinvio	- 16 -
Art. 31 - Entrata in vigore e norme finali	- 16 -
ALLEGATO A - Categorie di utenze domestiche e non domestiche.....	- 17 -

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed il regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Novi Ligure.

Art. 2 - Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre i rifiuti urbani identificati dal successivo art. 3.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3 - Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia o da leggi speciali, i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) lastrici solari, balconi e terrazze di profondità inferiore a ml. 1,50;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;
 - c) cantine, legnaie, soffitte/sottotetti senza accesso diretto (presenza di sola botola di accesso) o, in presenza di accesso diretto, per la superficie con altezza inferiore a mt. 1,50.
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.
 - e) impianti sportivi per la sola parte nella quale viene praticata l'attività sportiva (campo da calcio, zona attrezzi, sale fitness, campo da tennis, vasca piscine, ecc.);
 - f) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua e luce);
 - g) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose ove la produzione di rifiuti è nulla; rimangono soggetti al tributo i locali annessi destinati ad uso abitazione e ad usi diversi da quello del culto (asili, ricreatori, attività di qualunque genere).
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alle lettere da a) a g) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione.

Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 5 - Determinazione della superficie tassabile e dichiarazione

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.

Per superficie netta calpestabile si intende quella misurata sul filo interno dei muri perimetrali al netto dei muri divisorii interni e ad esclusione delle superfici non tassabili come individuate dal precedente art. 4.

Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

2. Le aree scoperte operative sono soggette al tributo e vengono classificate sulla base della destinazione d'uso della superficie.

3. In riferimento agli impianti di distribuzione di carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina.

In assenza di pensilina, sarà considerata tassabile la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 6.

5. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.

7. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al soggetto Gestore del Servizio la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine indicato dalla legge. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente al Gestore del Servizio o a mezzo posta con raccomandata a/r, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale.

8. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di legge. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica se posseduti;

b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c) dati catastali (foglio, mappale/particella/numero e subalterno se esistente), indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno (il numero interno deve sempre essere indicato, con la sola esclusione degli edifici unifamiliari), superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

d) numero degli occupanti i locali e generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nel Comune di Novi Ligure;

- e) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati catastali (foglio, mappale/particella/numero e subalterno se esistente), indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

9. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta.

10. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di legge il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine di legge previsto per la presentazione della denuncia se più favorevole.

12. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 6 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare per le attività produttive risultano non assoggettabili i locali ove sono presenti i macchinari di produzione, limitatamente alla superficie resa inutilizzabile ad altri scopi da detta presenza, nonché le aree e superfici dedicate alle attività complementari di "inizio" linea.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento della superficie, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di abbattimento della superficie</i>
<i>Falegnamerie</i>	50%
<i>Autocarrozzerie</i>	25%
<i>Autofficine per riparazione autoveicoli</i>	25%
<i>Gommisti</i>	25%
<i>Autofficine di elettrauto</i>	25%
<i>Rosticcerie</i>	15%
<i>Lavanderie</i>	15%
<i>Verniciatura</i>	50%
<i>Fonderie, produzione e lavorazione di laminati</i>	50%
<i>Ambulatori medici, dentistici, lavoratori analisi</i>	15%
<i>Tipografie, stamperie, incisioni</i>	20%
<i>Galvanotecnici</i>	50%
<i>Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche</i>	50%

3. La detassazione di cui al precedente punto 2) viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che, anche in questo caso, l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

4. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi relativi all'effettiva potenzialità quantitativa e qualitativa dei rifiuti prodotti.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive nelle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali.

Art. 7 - Disciplina per la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, istanza di riduzione, su modello predisposto dal Comune, e i relativi formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la quota fissa che la quota variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. Solo per l'anno 2023 la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023.

Art. 8 – Soggetti passivi del tributo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 - Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi

ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

5. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

6. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

7. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

8. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

9. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 10 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto sulla base del Metodo Tariffario di cui alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif e s.m.i.

2. Il Piano finanziario è redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

3. Tutti gli Uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 11 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato all'Allegato A al presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile univocamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. Le attività economiche non

incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es: superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Nel caso in cui una superficie, non inferiore a 10 mq, sia adibita ad una destinazione d'uso diversa da quella prevalente, d'ufficio o sulla base di una documentata segnalazione del contribuente, verrà applicata a tale area la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione.

5. Le superfici adibite ad attività economica ubicate all'interno di unità abitative sono tassate autonomamente con i criteri individuati per le utenze non domestiche.

6. Per le utenze non domestiche inutilizzate si applica la tariffa corrispondente alla categoria n. 3 di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 12 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento ovvero, per le nuove utenze, alla data di inizio di occupazione o detenzione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad es. le colf e le badanti, per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Le variazioni del nucleo familiare di soggetti residenti nel Comune intervenute successivamente al 1° gennaio hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'unica deroga a quanto disposto al periodo precedente è costituita dalla fuoriuscita di uno o più soggetti dal nucleo anagrafico in corso d'anno, funzionale alla costituzione di un nuovo nucleo occupante un immobile sul territorio del Comune di Novi Ligure. Dalla data in cui decorre la soggettività passiva ai fini TARI del nuovo nucleo familiare, il numero di occupanti del nucleo principale viene modificato d'ufficio, in riduzione.

4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti e non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti viene stabilito sulla base di quanto indicato dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 5. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente, si assume un numero pari a 2 componenti, salvo dimostrata e diversa composizione. A tale fattispecie è applicata la riduzione di cui al successivo art. 15 comma 1 lett. a).

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità. A tale fattispecie è applicata la riduzione di cui al successivo art. 15 comma 1 lett. b).

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.

7. Il tributo dovuto per le utenze domestiche destinate ad uso accessorio (box, garage, cantine) sarà calcolato applicando solo la tariffa fissa al numero degli occupanti dell'utenza abitativa connessa. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si

considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, con applicazione della quota fissa e della quota variabile. Nel caso in cui tali fattispecie siano funzionalmente collegate ad utenze non domestiche, si considerano a loro volta utenze non domestiche.

8. Per le utenze domestiche ad uso abitativo prive di allaccio ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica ma nelle quali è presente arredo si applica la sola quota fissa relativa ad un componente. Il medesimo trattamento si applica alle utenze domestiche ad uso abitativo prive di arredo ma dotate esclusivamente di fornitura di energia elettrica. A tale fattispecie è applicata la riduzione di cui al successivo art. 15 comma 1 lett. a).

Art. 13 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di legge.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge, fatto salvo quanto disciplinato all'art. 5 comma 10.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'art. 21 del presente regolamento.

5. Le modifiche intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, l'effetto decorre dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al precedente articolo 5 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate all'articolo 12 comma 3. Le variazioni sono di regola conteggiate in sede di conguaglio.

Art. 14 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti interessati nella misura del 20%.

Art. 15 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m. e i., la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni (box auto escluso) tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza ed impegnandosi a comunicare ogni variazione della situazione (locazione, comodato o utilizzo continuo, cessazione delle utenze) entro i termini di legge: riduzione del 25%; tale riduzione, riferita alla sola quota fissa, è applicata altresì alla fattispecie disciplinata al precedente articolo 12 comma 8.

b) abitazioni (box auto escluso) detenute da anziani o disabili stabilmente dimoranti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non siano locate od occupate a qualsiasi titolo: riduzione 25%. Al fine del riconoscimento della riduzione è necessario presentare all'ufficio tributi l'attestazione rilasciata dalla direzione dell'istituto di ricovero e provvedere alla restituzione dei dispositivi per la raccolta dei rifiuti;

c) la tassa sui rifiuti viene applicata in misura pari ad un terzo per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso né altrimenti detenuta da terzi, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi né altrimenti detenuta da terzi;

d) abitazioni (box auto escluso) con area verde pertinenziale (con esclusione delle utenze in condominio), adibite a residenza e dimora abituale da parte del detentore che dichiara di provvedere al compostaggio domestico: riduzione 20% della quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione che attesti l'attività di compostaggio e l'utilizzo diretto del compost, con contestuale riconsegna del contenitore per la raccolta della frazione dell'umido. La dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte degli uffici comunali competenti.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.e i., sono esenti dal tributo le abitazioni non di proprietà del contribuente, occupate da famiglie i cui componenti usufruiscono del contributo economico di minimo vitale o comunque siano nelle condizioni di poterne usufruire, previa verifica in quest'ultimo caso da parte di apposita commissione tecnica istituita dal Comune e composta dal Funzionario Responsabile del tributo o suo delegato, da un'assistente sociale e dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.

3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della presentazione al soggetto competente, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini indicati dal precedente art. 5 del presente regolamento, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. L'istanza per beneficiare delle riduzioni di cui al precedente comma 1 deve essere presentata al Soggetto gestore della tariffa; l'istanza per ottenere l'esenzione di cui al comma 2 deve essere presentata all'ufficio tributi del Comune.

Art. 16 – Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi alle utenze non domestiche non stabilmente attive, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, è ridotta del 50% a condizione che:

a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;

b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza, da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi o da altre situazioni di fatto che il contribuente deve adeguatamente dimostrare.

2. Agriturismi che reimpiegano gli scarti, nell'ambito dell'attività di produzione dei prodotti alimentari, essendo ubicati nel sito ove avvengono direttamente le lavorazioni agricole: riduzione del 20% della tariffa. La presente riduzione è applicata esclusivamente alle superfici adibite alla lavorazione dei prodotti alimentari; alle restanti superfici non connesse alla lavorazione dei prodotti è applicato il tributo per intero.

3. Nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo insediate nel territorio comunale: riduzione del 40% per il primo triennio, aumentata al 60% se il titolare o uno dei soci abbia

meno di 30 anni di età. Ai fini del presente comma, per nuove attività imprenditoriali si intendono tutte quelle attività "nuove" in senso assoluto, il cui titolare non abbia cioè esercitato nei cinque anni precedenti altra attività d'impresa, professionale od artistica, neppure in forma associata o familiare, e con la precisazione che l'attività che si va ad iniziare non costituisca il proseguimento di altra svolta in precedenza, anche sotto forma di lavoro dipendente, collaborazione o lavoro autonomo. Resta inteso che l'interessato avrà l'onere di dare piena prova del corretto assolvimento di tutti gli adempimenti previdenziali (iscrizione all'Inps ecc.), assicurativi (INAIL ecc.) ed amministrativi (licenze, autorizzazioni ecc.) imposti dalla normativa vigente.

4. Attività imprenditoriali, anche non nuove nel senso sopra detto, se ubicate all'interno del centro storico in locali precedentemente liberi da almeno un anno: riduzione dell'80% per il primo triennio.

5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della presentazione della comunicazione al Soggetto Gestore della tariffa, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini indicati dall'art. 5 del presente regolamento, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque di operare alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

6. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono concesse in forza dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 e la relativa copertura è assicurata mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 17 - Cumulo riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni il contribuente può beneficiare solo di quella più favorevole, fatta eccezione per la riduzione di cui all'art. 7 prevista per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta.

Art. 18 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento del tributo da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 19 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Tale tributo ha la stessa base imponibile della TARI ed è applicato, quale maggiorazione della stessa, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 20 - Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata al Comune direttamente secondo le modalità previste dalla Legge e alle scadenze deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Il Gestore della tariffa provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con il gestore della tariffa (Gestione Ambiente), in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.

3. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto alle scadenze di cui al precedente comma 1 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) contribuenti che, pur non essendo beneficiari di alcuna delle agevolazioni previste dalla lettera precedente, nondimeno si trovino in una condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà, da motivare adeguatamente nell'istanza;

c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

Art. 21 - Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.

3. Oltre a quanto previsto in materia di rimborsi per somme versate in misura eccedente, è ammessa la compensazione di somme a credito su ogni singolo tributo di spettanza comunale. Sarà quindi possibile richiedere all'ufficio tributi, all'atto di presentazione dell'istanza di restituzione, di poter portare in detrazione il singolo tributo versato in eccedenza sul medesimo tributo successivamente dovuto.

L'ufficio, verificata la sussistenza del credito, rilascerà al contribuente il prospetto necessario per poter effettuare la compensazione.

La compensazione è possibile ove il dovuto nell'anno in cui si effettuerà la compensazione è maggiore del credito.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati a norma di legge con decorrenza dalla data del versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi fissati al comma 1 dell'art. 27.

Art. 22 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta, sentito il Responsabile del Settore al quale è funzionalmente ascrivito il nucleo organizzativo tributario, designa il Funzionario Responsabile del tributo. Al Responsabile sono attribuiti poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 23 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune effettua il controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e svolge le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dal loro ricevimento;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando un preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, ai quali il medesimo può attribuire appositi incarichi.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, il soggetto gestore della tariffa si avvale delle informazioni reperibili presso gli archivi dell'Ente come a titolo esemplificativo:

- concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- comunicazioni di fine lavori ricevute;

- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario responsabile del tributo.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 24 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/1997.

2. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 472/97.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 23, comma 1 lettera a) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge nella seguente misura:

a) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00;

b) infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00;

c) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 23, comma 1 lettera a): sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Le predette sanzioni sono applicate nella misura minima edittale; al ricorrere di eventuali circostanze aggravanti, da motivare adeguatamente nell'atto che irroga la sanzione, le stesse potranno essere oggetto di aumento in misura proporzionale, fino al limite massimo indicato dal presente comma.

4. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso il contribuente provvede al pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.

5. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:

- in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione che non incida sull'ammontare del tributo dovuto si applica la sola sanzione di cui alla lettera c) del precedente comma 3) ridotta del 50%.

Art. 25 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 26 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910 per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31

dicembre 2019 e mediante avvisi di accertamento esecutivi emessi dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge 160 del 27/12/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 5,00. Analogamente non si procede al rimborso o alla compensazione per somme inferiori al predetto importo.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto per il tributo è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 28 - Sospensione e dilazione di pagamento

1. In merito al tributo disciplinato dal presente regolamento ed in deroga a quanto previsto dall'art. 22 del regolamento delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 28/02/2000 modificato dalle successive deliberazioni di Consiglio Comunale n° 76 del 11/12/2000, n° 62 del 06/12/2011 e n° 36 del 12/07/2012, la Giunta Comunale può procedere alla stipula di specifiche transazioni finalizzate a sospensioni o dilazioni di pagamento (gravate dai relativi interessi legali) su istanze presentate da imprese o aziende in crisi rientranti nelle fattispecie e nel corso delle relative procedure previste dalla c.d. Legge Fallimentare.

Art. 29 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento U.E. n. 2016/679, come modificato dal Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 30 - Norma di rinvio

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale o comunitaria, in particolare in materia di rifiuti ed in materia tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31 - Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A - Categorie di utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche

Fascia	Componenti
A	1 componente
B	2 componenti
C	3 componenti
D	4 componenti
E	5 componenti
F	6 o più componenti

Utenze non domestiche

Codice categoria	Attività Produttive
ND1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
ND2	Cinematografi e teatri
ND3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
ND4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi
ND5	Stabilimenti balneari
ND6	Esposizioni, autosaloni, aree scoperte con destinazione d'uso differente dalle attività già presenti in altre categorie
ND7	Alberghi con ristorante
ND8	Alberghi senza ristorante
ND9	Case di cura e riposo, caserme, convitti
ND10	Ospedali
ND11	Uffici e agenzie
ND12	Banche, istituti di credito e studi professionali
ND13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
ND14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
ND15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gioiellerie, articoli ottica, articoli di fotografia
ND16	Banchi di mercato beni durevoli

Codice categoria	Attività Produttive
ND17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i>
ND18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, sartoria, tintoria, lavanderia</i>
ND19	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto, officina meccanica, gommista</i>
ND20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
ND21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
ND22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo</i>
ND23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>
ND24	<i>Bar, caffè, pasticceria, gelateria</i>
ND25	<i>Negozi di generi alimentari (panetteria, macelleria, salumeria) e supermercati</i>
ND26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>
ND27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, take away alimentare</i>
ND28	<i>Ipermercati di generi misti</i>
ND29	<i>Banchi di mercato genere alimentari</i>
ND30	<i>Discoteche, night club, sale giochi</i>